

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5259

DEL 21/07/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxx xxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna, incarico prorogato, in data 08/07/2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/1995;
- VISTO** il Bando della misura 126 del PSR Sardegna 2007/2013 recante "*Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione*", approvato con Determinazione del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 981 del 21/01/2014;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5259

DEL 21/07/2015

**PREMESSO** che con domanda n° 94752591308, rilasciata il 12/03/2014 (prot. n. 20217 del 14/03/2014), la ditta xxxxxx xxxxxxxxx chiedeva di poter beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura in oggetto;

**PREMESSO** che con Determinazione n° 1856 del 18/04/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive veniva approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sulla misura 126. L'istanza della ditta xxxxxx xxxxxxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande "ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie";

**PREMESSO** che, con Decreto n. 556/DecA/9 del 17/06/2014 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Argea Sardegna veniva autorizzata a richiedere il progetto esecutivo a tutte le ditte positivamente inserite nella graduatoria unica della misura 126 ma non finanziabili per carenza di risorse. Le Ditte dovevano presentare il progetto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Argea Sardegna;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 55895 del 01/07/2014, notificata tramite PEC del 02/07/2014, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus invitava la ditta xxxxxx xxxxxxxxx a presentare il progetto di dettaglio entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

**PREMESSO** che la Ditta non presentava il progetto esecutivo entro il 01/08/2014, ossia entro il termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, avvenuta il 02/07/2014;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 90869 del 16/10/2014, notificata con PEC, l'Ufficio istruttore comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, con la seguente motivazione: "*Mancata presentazione del progetto esecutivo come da Ns richiesta via pec del giorno 02/07/2014*";

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5259

DEL 21/07/2015

**PREMESSO** che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di controdeduzioni, con Determinazione n. 7913 del 22/12/2014 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, notificata con raccomandata A/R il 20/01/2015, veniva disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento con la motivazione di cui al preavviso;

**PREMESSO** che in data 22/01/2015 (prot. n. 4392 del 23/01/2015) la Ditta, per il tramite del Tecnico incaricato della redazione del progetto, inoltrava ricorso gerarchico avverso il provvedimento di rigetto. Nel ricorso veniva eccepito quanto segue: *“Sebbene sia pienamente valida e riconosciuta la comunicazione via PEC in sostituzione della raccomandata A.R. e sebbene lo stesso xxxxxx si sia adeguato all'obbligo della posta elettronica certificata (tramite la sua associazione di categoria), l'impossibilità tecnica di accedere ad internet (mancanza di un computer connesso in rete) oltre che l'incapacità pratica di accedere agli strumenti informatici (in quanto trattasi di Operatore Agricolo con un grado di scolarizzazione molto limitato) ne hanno invalidato l'efficacia e pertanto le comunicazioni suddette, inviate tramite PEC non hanno raggiunto il destinatario. Veniva, inoltre, lamentato il mancato invio delle comunicazioni in parola anche al Tecnico incaricato, a differenza di quanto sarebbe avvenuto per altre misure del PSR. Per quanto sopra, il Ricorrente chiedeva la riammissione in istruttoria della domanda e la concessione di un adeguato periodo di tempo per la presentazione del progetto esecutivo;*

**RILEVATO** che le pubbliche amministrazioni, i professionisti, le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali sono obbligate a istituire una casella di Posta Certificata e a rendere pubblico l'indirizzo PEC. Le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna possono essere inviate dalla pubblica amministrazione, ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa, utilizzando la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5259

DEL 21/07/2015

posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. L'equiparazione tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta è espressamente prevista dall'art. 48, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 - D.P.R. 68/2005 - D.L. 185/2008 - L. 2/2009 - L. 221/2012);

**RILEVATO** che, per sua stessa ammissione, il Ricorrente è a conoscenza della validità della comunicazione a mezzo PEC in luogo della raccomandata A.R.;

**CONSIDERATO** che il Bando di riferimento prevede che le comunicazioni relative alla domanda di aiuto vengano inviate al richiedente il finanziamento, unico soggetto interlocutore dell'Amministrazione;

**CONSIDERATO** che alla Ditta è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo con l'invio e la consegna della richiesta di presentazione del progetto esecutivo e del preavviso di rigetto, come attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna agli atti dell'Ufficio istruttore;

**CONSIDERATO** che la Ditta non ha presentato il progetto esecutivo entro il termine del 01/08/2014;

**RITENUTO** non giuridicamente rilevante quanto addotto dalla Ditta per giustificare il mancato adempimento in parola;

**SENTITO** il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

**DETERMINA**

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5259

DEL 21/07/2015

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Gianni Ibba